

AVVISO PER I CONTRIBUENTI
SCADENZA SALDO IMU 2023
18 DICEMBRE 2023

In merito al saldo IMU 2023, **cadendo il giorno 16.12 di sabato, il termine per il versamento del saldo IMU 2023 slitta a lunedì 18 dicembre 2023.**

Il versamento dovrà essere effettuato in autoliquidazione dal contribuente sulla base delle aliquote e detrazioni di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 10.05.2023.

SALDO IMU	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate, iscritte nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9 nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2-C/6-C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, con l'applicazione della detrazione di €.200,00 di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011;	6 per mille
Altri immobili diversi dall'abitazione principale	9,1 per mille
Aree fabbricabili	10.1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Immobili produttivi categoria “ D “	10.1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (c.d. immobili merce)	ESENTI
Terreni agricoli	ESENTI

IMU- COME PAGARE

Il versamento del tributo può essere effettuato indicando il **codice catastale del Comune di Sesto Campano " I682 "** mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali utilizzando i seguenti codici tributo:

CODICE COMUNE	DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
I 682	Abitazione principale (A1-A8-A9) e relative pertinenze	3912
I 682	Altri immobili diversi dall'abitazione principale	3918
I 682	Aree edificabili	3916
I 682	Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913
I 682	Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3925
	Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930

IMU - ESENZIONI

- **Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1 - A/8 e A/9** nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente e **relative pertinenze**, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2-C/6-C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

- Ai sensi dell'art. 1, comma 759 lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2019¹, sono esenti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...".

- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 adibiti ad abitazione principale.

- La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito del provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

- Abitazione principale e relative pertinenze, possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente, appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art.28 comma 1, D. Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

- I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **sono esenti dall'IMU. Previa dichiarazione da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio. (per il 2023 entro il 30 Giugno del 2024).**

- Terreni agricoli (il Comune di Sesto Campano è considerato comune montano.

Per usufruire delle agevolazioni, dovrà essere presentata dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni.

IMU - RIDUZIONI

La Legge 208/2015 ha introdotto novità in merito agli immobili concessi in comodato in uso ai familiari e a quelli locati a canone concordato:

Per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art.1 comma 10 L. 208/15), è riconosciuta per l'anno d'imposta 2023, una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 -A/8 – A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9-.

Per le abitazioni locate a canone concordato (art.1, comma 53 L.208/15) di cui alla L. 9 dicembre 1998, n.431, l' IMU è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune , ridotta al 75% (riduzione del 25%).

Dal 1 gennaio 2023 la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per la sola annualità 2022, era stata innalzata al 62,5% (art. 1, comma 743, Legge 234/2021).

A) Per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati è prevista una **riduzione IMU del 50%** applicabile limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

B) Per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 è prevista una riduzione IMU del 50%

Per usufruire delle agevolazioni , di cui alle lettere A) e B) dovrà essere presentata dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni, i Contribuenti potranno rivolgersi all'**Ufficio Tributi**. L'ufficio riceve ogni _Giovedì dalle 09,00-12,00

Recapito telefonico: 0865 928120, e-mail: info@comune.sestocampano.is.it ,

PEC : sestocampano@legalmail.it

IL SINDACO

Dott. Eustachio Macari

